

**A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE**

*Allegato n. 1 al provvedimento n. 28082*

omissis

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI  
DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90**

*A/527 - Comune di Genova/Distribuzione Gas Naturale  
Modifica degli impegni proposti*

**2 novembre 2019**

omissis

### **I. Numero del procedimento**

1. A/527 - *Comune di Genova/Distribuzione Gas Naturale*.

### **II. Parte del procedimento**

2. 2i Rete Gas S.p.A. ("**2i Rete Gas**" o "**Società**").

### **III. Fattispecie contestata**

3. In data 12 marzo 2019, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**AGCM**" o "**Autorità**") - su segnalazione del Comune di Genova ("**Comune**"), quale stazione appaltante della gara dell'ambito territoriale minimo "Genova 1 Città e impianto di Genova" ("**ATEM Genova 1**") - ha avviato un'istruttoria nei confronti di 2i Rete Gas e degli altri due operatori attivi nell'ATEM Genova 1 Ireti S.p.A. e Italgas Reti S.p.A. (congiuntamente, "**Parti**"), il cui provvedimento di avvio ("**Provvedimento di Avvio**") è stato notificato alla Società in data 21 marzo u.s..
4. Scopo della suddetta istruttoria è l'accertamento dell'esistenza di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'Art. 102 del TFUE asseritamente posto in essere dalle Parti a decorrere da febbraio 2018, consistente nel "*ritardare e/o omettere, sin dal mese di febbraio 2018, l'invio di informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale nell'ATEM Genova 1, in ossequio a quanto previsto dal dettato normativo vigente*"<sup>1</sup>.
5. Ciò al fine, secondo quanto riportato nel Provvedimento di Avvio, di ritardare l'indizione della gara per i nuovi affidamenti nell'ATEM Genova 1 e preservare, per l'effetto, la posizione di concessionario esclusivo detenuta nelle rispettive aree di competenza.
6. Tale illecito fine sarebbe stato in particolare perseguito da 2i Rete Gas attraverso le seguenti condotte:
  - (i) l'invio delle cartografie previste dagli artt. 1 e 4 del D.M. del MiSE n. 226/2011 ("**Decreto Gare**") in formato non interoperabile, ossia in formato *.pdf* e;
  - (ii) la mancata indicazione del dettaglio degli anni di posa per tutti i tratti di rete all'interno di tali cartografie.
7. In assenza di tali informazioni, secondo quanto rappresentato dal Comune, sarebbe "*estremamente difficile*" per i concorrenti (diversi dal gestore uscente dello specifico tratto) formulare un'offerta di gara pienamente consapevole, con particolare riguardo agli aspetti relativi agli interventi per il mantenimento in

---

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento di Avvio, § 31.

efficienza della rete e degli impianti. Rendere disponibili tali informazioni in sede di gara sarebbe quindi necessario al fine di “*garantire il più ampio confronto competitivo e predisporre un bando pienamente coerente con le indicazioni ministeriali*”<sup>2</sup>. Il Provvedimento di Avvio ha fatto propria la tesi della stazione appaltante, equiparando informazioni utili ai fini della formulazione dell’offerta a quelle necessarie per indire la gara.

8. Contestualmente all’apertura dell’istruttoria, l’AGCM ha avviato altresì un *sub*-procedimento cautelare ai sensi dell’art. 14-*bis* della L. n. 287/1990, ritenuto integrato il *periculum in mora* poiché – secondo la tesi contenuta nel Provvedimento di Avvio – le omissioni informative delle Parti avrebbero ritardato l’indizione della gara d’ATEM Genova 1, per la quale erano peraltro già spirati i termini previsti *ex lege* per procedere alla pubblicazione del bando.
9. Nelle more di tale *sub*-procedimento, 2i Rete Gas – in un’ottica di massima collaborazione con l’Autorità – ha trasmesso al Comune di Genova, in data 9 aprile 2019, la cartografia degli impianti dei comuni di Mignanego e Serra Riccò in formato *shapefile*, con integrata l’indicazione dell’anno di posa per ciascun tratto di rete.
10. In data 17 aprile 2019, il Comune ha confermato l’idoneità e la funzionalità delle informazioni ricevute.  
Il *sub*-procedimento cautelare è stato, dunque, archiviato con provvedimento del 30 aprile 2019.

#### **IV. Mercati interessati**

11. Secondo il Provvedimento di Avvio, le condotte contestate a 2i Rete Gas inciderebbero sul mercato rilevante della gestione del servizio di distribuzione del gas, la cui dimensione geografica coinciderebbe con l’area di ciascuna concessione esclusiva detenuta dalla Società all’interno dell’ATEM Genova 1.
12. Pertanto, 2i Rete Gas dovrebbe essere considerata monopolista - quindi, in posizione dominante - nei Comuni di Mignanego e Serra Riccò.

---

<sup>2</sup> Cfr. doc. 4 in atti (segnalazione del Comune in data 27.12.2018).

## V. Descrizione degli impegni proposti

### A. Premessa: la posizione della Società in merito alle contestazioni contenute nel Provvedimento di Avvio

13. Come ribadito nella memoria depositata in data 10 aprile 2019 nell'ambito del *sub*-procedimento cautelare e durante l'audizione del 13 giugno u.s.<sup>3</sup>, 2i Rete Gas ritiene le contestazioni contenute nel Provvedimento di Avvio destituite di fondamento.
14. Innanzitutto, la Società non condivide la definizione di mercato rilevante adottata nel Provvedimento di Avvio. Infatti, poiché le contestazioni mosse nei confronti delle Parti riguardano comportamenti asseritamente strumentali a ritardare l'indizione della gara d'ATEM, è del tutto evidente che il mercato rilevante dovrebbe coincidere con l'estensione dell'ATEM oggetto di gara. La più ristretta definizione del mercato rilevante adottata nel Provvedimento di Avvio appare prettamente strumentale ad attribuire artatamente una posizione dominante anche ad operatori che, come 2i Rete Gas, detengono una quota irrisoria dei punti di riconsegna ("PdR") all'interno dell'ATEM. Sul punto, vale la pena ribadire che, laddove il mercato rilevante geografico fosse stato correttamente definito a livello di ATEM, la quota di mercato di 2i Rete Gas sarebbe dello 0,5%, il che pare – evidentemente – incompatibile con l'esistenza di una posizione dominante.
15. In secondo luogo, le informazioni trasmesse dalla Società al Comune di Genova, da ultimo in data 29 ottobre 2018, sullo stato di consistenza degli impianti nei Comuni di Mignanego e Serra Riccò – ed in particolare, la cartografia in formato *.pdf* e l'indicazione dell'anno di posa dei tratti di rete in formato tabellare - sono perfettamente in linea con quanto previsto dal quadro normativo-regolamentare vigente.
16. Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 del Decreto Gare, della deliberazione dell'ARERA ARG/gas 120/08, della deliberazione dell'ARERA 532/2012/R/GAS e dei chiarimenti in merito al formato dello stato di consistenza forniti dal MiSE nel settembre 2017: (i) la cartografia deve essere trasmessa in un qualsiasi formato aperto e interoperabile, ossia editabile e modificabile (non necessariamente *.dwg* o *shapefile*); e (ii) l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete deve essere fornita in formato tabellare e non anche integrata nella cartografia.
17. Quanto poi alla presunta indispensabilità della cartografia in formato *shapefile* integrata con l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete ai fini dell'indizione della gara d'ATEM Genova 1, la stessa appare smentita *per tabulas* da diversi e numerosi elementi che dimostrano come simili informazioni non siano necessarie ai fini dell'indizione di qualsivoglia gara d'ATEM:

---

<sup>3</sup> Cfr. doc. 47.

- i. il contenuto del bando e del disciplinare di gara tipo è prescritto dall'art. 9, comma 1, e dagli Allegati 2 e 3 del Decreto Gare, che non includono l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete all'interno della cartografia, né dispongono alcunché in merito al formato della stessa. Tali informazioni possono in ogni caso essere richieste dai concorrenti tra la pubblicazione del bando e il termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante può richiedere ulteriori informazioni ai gestori d'ambito in questa fase;
- ii. le gare d'ATEM fino ad oggi bandite (es.: Udine 2, Milano 1 o Aosta) sono state indette anche a seguito della mera trasmissione da parte dei gestori uscenti della cartografia in formato *.pdf*, senza l'indicazione integrata dell'anno di posa per ciascun tratto di rete;
- iii. in particolare, la gara d'ATEM Torino 1 è stata bandita non soltanto senza che sia stata messa a disposizione la cartografia in formato interoperabile, ma anche senza la descrizione delle reti e degli impianti – comprensiva dell'anno di posa per ciascun tratto di rete – in formato *.xml*;
- iv. lo stesso Comune di Genova ha ammesso che il ritardo nell'indizione della gara d'ATEM non è sostanzialmente dipeso dai comportamenti delle Parti<sup>4</sup>;
- v. nella sua stessa segnalazione, il Comune di Genova ha affermato che la cartografia nel formato richiesto, integrata con l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete, è utile non ai fini dell'indizione della gara (come invece paventa il Provvedimento di Avvio) ma in quanto – in sua assenza – risulterebbe “*estremamente difficile*” (quindi, in ogni caso, non impossibile) per i concorrenti diversi dal gestore uscente formulare un'offerta pienamente consapevole rispetto agli interventi per il mantenimento in efficienza della rete e degli impianti. Pertanto, è la stessa stazione appaltante segnalante a riconoscere che le informazioni di cui si discute non sono “indispensabili” né ai fini dell'indizione della gara, né ai fini della presentazione delle offerte, potendo al più agevolare i concorrenti nella formulazione di queste ultime;
- vi. a ciò si aggiunga che l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete nelle cartografie è comunque irrilevante per la rete dei Comuni di Serra Riccò e Mignanego, rispettivamente posata – come noto al Comune di Genova - [OMISSIS] la prima e [OMISSIS] la seconda. Infatti, posto che la vita utile di un impianto è tra i 50 e i 60 anni, è evidente che nessun investimento per sostituzione sarebbe stato necessario nei due comuni almeno fino al [OMISSIS]. Inoltre, l'omogeneità dei [OMISSIS]

<sup>4</sup> Cfr. il verbale degli accertamenti condotti presso il Comune in data 21 marzo 2019, doc. 32 e la risposta alla richiesta di informazioni dello stesso in data 1° aprile 2019, doc. 41.

materiali impiegati per la costruzione degli impianti ([omissis] a Mignanego e [omissis] a Serra Riccò) agevolano le valutazioni e la progettazione dei partecipanti alla gara. Anche queste informazioni sono state messe a disposizione del Comune di Genova da parte della Società.

18. Si fa presente, infine, che sarebbe stato irrazionale da parte della Società cercare di ritardare l'indizione della Gara d'ATEM Genova 1, considerata la sua limitatissima presenza nell'ATEM in termini di PdR.
19. Pertanto, per tutti i motivi sin qui illustrati, 2i Rete Gas ritiene che l'istruttoria in corso dovrebbe concludersi senza l'accertamento di infrazione alcuna nei confronti della Società.

#### **B. Gli impegni comportamentali proposti da 2i Rete Gas**

20. Fermo tutto quanto precede, pur convinta dell'assoluta conformità della propria condotta al dettato normativo-regolamentare di settore ed alla normativa *antitrust*, al fine di consentire una rapida definizione dell'istruttoria in corso, la Società intende presentare gli impegni comportamentali di seguito descritti per sé e per le proprie società controllate ("**Impegni**").
21. Tali Impegni saranno assunti solo in caso di chiusura dell'istruttoria senza accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/1990.

#### **Impegno 1 – messa a disposizione della cartografia in formato *shapefile* o *.dwg***

22. 2i Rete Gas si impegna a fornire la cartografia in formato *.dwg* o *shapefile* a tutte le stazioni appaltanti delle gare d'ATEM all'interno dei quali è concessionaria per il servizio di distribuzione del gas che ne faranno richiesta, salvo insuperabili difficoltà di natura tecnica legate alla leggibilità di tali formati.

#### **Impegno 2 – integrazione della cartografia con l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete**

23. 2i Rete Gas si impegna a fornire la cartografia in formato *.dwg* o *shapefile* integrata con l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete a tutte le stazioni appaltanti delle gare d'ATEM all'interno dei quali è concessionaria per il servizio di distribuzione del gas che ne faranno richiesta, salvo insuperabili difficoltà di natura tecnica o fattuale, anche in quanto l'introduzione dell'obbligo di attribuire a ciascun tratto di rete l'anno di posa vige soltanto dal 1.1.2006 ai sensi della normativa regolatoria.
24. 2i Rete Gas si impegna a fornire la cartografia in formato *.dwg* o *shapefile* integrata con l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete entro i termini di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto Gare.

#### **Decorrenza degli Impegni**

25. Gli Impegni saranno assunti dalla Società, nei termini di cui sopra, rispetto alle richieste delle stazioni appaltanti pervenute a seguito del provvedimento con cui

gli stessi saranno resi obbligatori da codesta Autorità senza accertamento dell'infrazione, in assenza di limiti di durata.

26. Vale rilevare in proposito, a garanzia dell'assoluta buona fede di 2i Rete Gas, che la stessa ha già anticipato l'esecuzione degli Impegni proposti nei confronti del Comune di Genova, a cui ha trasmesso la cartografia dei comuni di Mignanego e Serra Riccò in formato *shapefile* integrata con l'indicazione dell'anno di posa per tutti i tratti di rete in data 9 aprile 2019.

## **VI. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

### **A. Sull'idoneità degli Impegni proposti a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria**

27. Si ritiene che gli Impegni proposti non solo risolvano le preoccupazioni manifestate dall'Autorità nel Provvedimento di Avvio, ma conseguano risultati *pro-competitivi* che vanno anche al di là di tali preoccupazioni, da un punto di vista sia oggettivo che soggettivo.
28. Sotto il profilo oggettivo, 2i Rete Gas si sta impegnando a mettere a disposizione delle stazioni appaltanti che ne faranno richiesta la cartografia in formato *.dwg* o *shapefile* con l'indicazione dell'anno di posa di ciascun tratto di rete all'interno della stessa.
29. Si tratta evidentemente delle informazioni la cui presunta strumentale omissione viene imputata a 2i Rete Gas dal Provvedimento di Avvio quale condotta anticoncorrenziale<sup>5</sup>. Pertanto, l'impegno incondizionato a fornirle è senz'altro idoneo a rimuovere qualsivoglia presunta criticità di natura anti-concorrenziale.
30. Ciò sembra univocamente dimostrato – laddove ve ne fosse bisogno – dalla comunicazione inviata a codesta Autorità dal Comune di Genova in data 17 aprile 2019<sup>6</sup>, in cui la stazione appaltante - ricevute le cartografie in formato *shapefile* dei Comuni di Mignanego e Serra Riccò con l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete all'interno delle stesse - confermava l'idoneità e la funzionalità di tali informazioni.
31. Peraltro, con gli Impegni proposti, 2i Rete Gas si sta vincolando a fornire alle stazioni appaltanti informazioni ulteriori rispetto a quelle che la Società sarebbe obbligata a trasmettere sulla base del quadro normativo-regolatorio vigente.
32. Dunque, attraverso tali Impegni, la Società non solo sta superando le criticità anticoncorrenziali sollevate nel Provvedimento di Avvio, ma sta inoltre colmando – in via di fatto - l'asserita insufficienza degli obblighi informativi a carico dei gestori d'ambito lamentati dal Comune di Genova nel corso del presente

---

<sup>5</sup> Cfr. § 23.

<sup>6</sup> Cfr. doc. 52.

procedimento<sup>7</sup>.

33. In questa prospettiva, l'assunzione degli Impegni nei confronti di tutte le stazioni appaltanti che facciano richiesta di trasmettere la cartografia in formato *shapefile* con l'indicazione dell'anno di posa di ciascun tratto di rete all'interno della stessa è volta ad evitare la genesi di situazioni di disparità tra i partecipanti alle gare. Peraltro, la circostanza che la Società si impegna a trasmettere la cartografia entro un preciso termine temporale – *i.e.* il termine di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto Gare – consentirà alle stazioni appaltanti di disporre di tale documentazione entro il medesimo termine nel quale dovranno essere in generale fornite dal gestore d'ambito le informazioni funzionali all'organizzazione della gara.
34. In aggiunta, trasmettere alla stazione appaltante informazioni differenti in relazione alle varie porzioni degli impianti ricompresi all'interno dell'ATEM, o addirittura informazioni non a disposizione di tutti i gestori uscenti, rischierebbe di creare una disomogeneità dei dati che potrebbe aggravare, anziché agevolare, il processo di indizione e gestione delle gare.
35. Esaminando infine gli Impegni proposti sotto il profilo soggettivo, sembra utile notare che gli stessi vanno – ancora una volta - oltre le preoccupazioni manifestate nel Provvedimento di Avvio. Infatti, mentre quest'ultimo ha ad oggetto il presunto mancato assolvimento da parte della Società dei suoi obblighi informativi nei confronti del Comune di Genova, gli Impegni proposti si rivolgono ad una pluralità di stazioni appaltanti, andando così al di là del perimetro soggettivo della presente istruttoria.

**B. Sugli effetti pro-competitivi degli impegni proposti**

36. Gli Impegni proposti aumenteranno la contendibilità dei mercati per la prestazione dei servizi di distribuzione del gas nei singoli ATEM, in quanto la messa a disposizione della cartografia in formato *shapefile* con l'integrazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete – come sostenuto dallo stesso Comune di Genova – permetterà ai partecipanti di formulare offerte più consapevoli in minor tempo, in quanto gli stessi avranno già a disposizione un livello di elaborazione del dettaglio degli anni di posa per ciascun tratto di rete che dovrebbero altrimenti ricostruire autonomamente.
37. I prospettati effetti pro-competitivi sembrano ancor più rilevanti se si considera che la Società, e le sue controllate, sono titolari di circa 2.500 concessioni per il servizio di distribuzione del gas sul territorio nazionale e pertanto gli Impegni proposti saranno implementati nei confronti di un elevato numero di stazioni appaltanti.
38. Quanto sopra sembra peraltro superare anche la preoccupazione manifestata *incidenter tantum* nel Provvedimento di Avvio, in cui si lascia intendere il timore

---

<sup>7</sup> Cfr. il verbale degli accertamenti condotti presso il Comune in data 21 marzo 2019, doc. 32.

che le Parti possano replicare la presunta condotta abusiva posta in essere nei confronti del Comune di Genova anche verso altre stazioni appaltanti: “[Le Parti] risultano peraltro primari operatori di rilevanza nazionale, suscettibili di partecipare, in quanto gestori uscenti, anche a molte altre gare d’ATEM”<sup>8</sup>.

39. Vale infine rilevare che l’implementazione degli Impegni proposti risulterà per 2i Rete Gas particolarmente onerosa.

Infatti, la predisposizione della cartografia in formato *.dwg* o *shapefile* e l’integrazione dell’anno di posa richiederà l’impiego, da parte della Società, di numerose risorse dedicate.

40. Alla luce di quanto precede, appaiono ancor più evidenti lo spirito collaborativo e la buona fede manifestati dalla Società con gli Impegni proposti.

**C. Sull’assenza di un interesse da parte di codesta Autorità alla prosecuzione dell’istruttoria**

41. Come anticipato, 2i Rete Gas ha trasmesso al Comune di Genova le informazioni richieste in data 9 aprile u.s..

42. Si ritiene, pertanto, che non vi sia alcun interesse da parte di codesta Autorità alla prosecuzione dell’istruttoria, giacché l’eventuale accertamento dell’infrazione non consentirebbe di ottenere risultati *pro-competitivi* diversi da quelli già raggiunti grazie all’implementazione spontanea degli Impegni proposti nei confronti del Comune di Genova, e che saranno conseguiti all’esito dell’accettazione degli stessi Impegni nei confronti delle altre stazioni appaltanti.

**D. Sulle modalità di attuazione e sulla verificabilità degli Impegni**

43. La cartografia in formato *.dwg* o *shapefile* integrata con l’anno di posa per ciascun tratto di rete verrà trasmessa alle stazioni appaltanti che ne faranno richiesta.

44. Pertanto, l’eventuale mancato rispetto degli Impegni da parte della Società potrebbe essere facilmente riscontrato – e segnalato a codesta Autorità – dalle stazioni appaltanti medesime.

45. In ogni caso, per i primi due anni successivi alla conclusione del procedimento, 2i Rete Gas si impegna ad inviare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione all’Autorità avente ad oggetto le richieste di trasmissione della documentazione oggetto degli Impegni proposti e la modalità di implementazione da parte della Società.

\*\*\*\*\*

Alla luce di tutto quanto precede, si auspica che codesta Autorità voglia accogliere gli Impegni proposti e, per l’effetto, chiudere l’istruttoria in corso senza l’accertamento dell’infrazione contestata nel Provvedimento di Avvio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-ter della L. n. 287/1990.

---

<sup>8</sup> Cfr. § 35 del Provvedimento di Avvio.

omissis

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento possa occorrere, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

**Istanza di riservatezza**

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 217/98 si richiede che il presente formulario sia mantenuto parzialmente riservato nelle parti in cui contiene informazioni sensibili sugli *assets* della Società, come da versione non confidenziale allegata (**Allegato B**).

Con osservanza.

omissis

**A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE**

*Allegato n. 2 al provvedimento n. 28082*

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90**

**A. Numero del Procedimento**

A527 – Comune di Genova/Distribuzione gas naturale ("**Procedimento A527**").

**B. Parte del Procedimento**

Italgas Reti S.p.A. ("**Italgas**" o "**Società**").

**C. Fattispecie contestata**

Con provvedimento n. 27585 del 12 marzo 2019 ("**Provvedimento**"), notificato ad Italgas in data 21 marzo 2019, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**AGCM**" o "**Autorità**") ha avviato il Procedimento istruttorio A527 per verificare l'esistenza di eventuali violazioni dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("**TFUE**").

Più precisamente, le condotte potenzialmente restrittive contestate con il Provvedimento sarebbero consistite *"nel ritardare e/o omettere l'invio di informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale all'interno dell'ATEM Genova I"* (Provvedimento, §31), avendo riguardo al *"dettaglio degli anni di posa per i tratti di rete posati prima del 2006"* (Provvedimento, §19).

Con il Provvedimento, l'Autorità ha altresì avviato un procedimento cautelare *ex art. 14-bis* della legge n. 287/90, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti per l'applicazione di misure di urgenza. Secondo l'Autorità, le condotte poste in essere da Italgas sarebbero state *"idonee a determinare anche il rischio di un danno grave e irreparabile alla concorrenza in quanto, impedendo l'indizione della gara d'ATEM ai fini dell'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale, per la quale peraltro sono da tempo spirati i termini previsti ex lege per procedere alla pubblicazione del bando, comportano un ulteriore procrastinarsi dell'esercizio di concessioni scadute e già da tempo in proroga"* (Provvedimento, §41).

Con provvedimento n. 27666 del 30 aprile 2019, l'Autorità ha deliberato di non adottare nei confronti di Italgas misure di urgenza di cui all'art. 14-bis della legge n. 287/90, chiudendo per l'effetto il sub-procedimento cautelare. Più in particolare, l'Autorità ha precisato che *"a seguito della trasmissione di tali informazioni, deve ritenersi venuto meno il presupposto del periculum in mora e il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato nell'avvio del sub-procedimento per l'eventuale adozione delle misure cautelari in quanto il Comune di Genova ha avuto accesso alla cartografia e allo stato di consistenza nei formati dallo stesso richiesti"*

*ed è adesso in grado di procedere alla indizione della gara per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ambito territoriale di Genova I".*

#### **D. Mercati interessati**

Il Provvedimento identifica *"tanti mercati di dimensione geografica locale quante sono le concessioni vigenti, con la definizione di una posizione di monopolio, e quindi di dominanza in capo alle società parti che, di volta in volta, vi esercitano in concessione esclusiva il servizio di distribuzione del gas"*.

#### **E. Descrizione degli impegni proposti**

Ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90, Italgas intende presentare i seguenti impegni ("**Impegni**").

Italgas ritiene che le proprie condotte siano pienamente lecite ai sensi dell'art. 102 TFUE e non integrino in alcun modo gli estremi di comportamenti abusivi. Per tale ragione, gli Impegni e i chiarimenti ad essi relativi, come qui di seguito rappresentati, non possono essere interpretati quale diretta o indiretta ammissione, da parte di Italgas, della fondatezza delle valutazioni mosse, *prima facie*, dall'AGCM in sede di avvio del Procedimento A527 e in ogni altro momento del procedimento stesso, in merito alla definizione dei mercati rilevanti, alla posizione su di essi detenuta dalla Società e alla presunta sussistenza di comportamenti abusivi.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 14-ter della legge n. 287/90, gli Impegni sono presentati sul presupposto che l'AGCM confermi che non sussistano ragioni per proseguire l'istruttoria e, conseguentemente, provveda alla chiusura del Procedimento A527 senza l'accertamento di alcun comportamento illecito.

##### *i. Impegni strutturali*

Non applicabile.

##### *ii. Impegni comportamentali*

###### *a) Impegno a fornire le informazioni richieste dalla stazione appaltante*

Italgas si impegna, dietro richiesta di un ente concedente o di una stazione appaltante che intendano predisporre un bando di gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale relativo all'ATEM di propria competenza, a fornire, in relazione ai comuni in cui la Società è concessionaria del servizio di distribuzione di gas naturale, l'insieme dei

documenti comprendente la cartografia, su supporto informatico, in formato di tipo aperto ed interoperabile, nonché le informazioni, nella propria disponibilità, relative alla descrizione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, in formato *Shapefile*, con la specifica indicazione – nei limiti in cui Italgas ne sia in possesso - dell'anno di posa, anche per i tratti di rete antecedenti al 2006.

Tale impegno, a rafforzamento degli obblighi informativi come previsti, e da ultimo aggiornati, alla luce delle *Specifiche di contenuto di riferimento per i DataBase delle Reti di sottoservizi e per il SINFI*" del 24 settembre 2019, come meglio vedremo nelle considerazioni di cui alla sezione F che segue, consente di **creare un canale diretto tra la stazione appaltante e la Società, ed una più agevole, mirata ed immediata trasmissione, alla prima, delle informazioni necessarie per la gestione di ogni specifica procedura di gara.**

b) Impegno ad individuare un team dedicato alla fornitura delle informazioni e al rispetto della procedura

Italgas si impegna, altresì, a fare in modo che, nell'ambito della procedura già esistente e nel rispetto dei termini fissati dalla vigente normativa, omissis

omissis

omissis

omissis

omissis, a seguito di specifica richiesta delle stazioni appaltanti o degli enti locali concedenti, si adoperino, in aggiunta alle attività già svolte sino ad oggi, anche a raccogliere, internamente alla Società, e a produrre le informazioni relative agli anni di posa per i tratti di rete antecedenti al 2006.

Italgas, dunque, si impegna a fornire le informazioni in questione, su espressa richiesta delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, al fine di dimostrare la piena collaborazione con queste ultime e con codesta Autorità. Si precisa, tuttavia, ribadendo quanto già osservato nella memoria cautelare depositata lo scorso 10 aprile, che la raccolta dei dati relativi agli anni di posa per singola tratta precedenti al 2006, come peraltro sottolineato dalla stessa ARERA nella Relazione Tecnica di accompagnamento alla delibera n. 158/2005, risulta particolarmente onerosa. A ciò si aggiunga che dati così risalenti nel tempo, e relativi ad impianti passati attraverso diversi gestori, possono non essere sempre disponibili o idonei ad assicurare un pieno livello di affidabilità per tutti i tratti della rete (ed è questa, d'altronde, la ragione per la quale, non essendovi giuridicamente tenuta, fino ad oggi Italgas non ha provveduto alla diffusione dei dati in questione).

c) Impegno ad introdurre una tempistica certa per evadere la richiesta della stazione appaltante

Italgas si impegna a fornire i dati di cui all'impegno *sub a)* entro un termine di 60 giorni dalla richiesta delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, salvo proroghe da concordarsi con questi ultimi.

*iii) Eventuale periodo di validità*

Italgas si impegna a rendere operative le misure proposte entro il termine di 6 mesi a partire dalla data di deposito del presente formulario.

Gli impegni proposti non hanno una scadenza predeterminata. Essi saranno vincolanti per Italgas fino a quando non saranno state espletate tutte le gare per l'assegnazione del servizio di distribuzione di gas naturale negli ATEM ove è presente Italgas.

**F. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

Italgas rimane fermamente convinta di aver sempre operato nel pieno rispetto del diritto della concorrenza.

Tuttavia, al solo fine di una più tempestiva conclusione del Procedimento A527, propone gli Impegni descritti nel Formulario.

Italgas ritiene che gli Impegni siano pienamente idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali rilevati in via preliminare nel Provvedimento. Più in particolare:

- a) l'impegno a fornire le informazioni richieste dalla stazione appaltante risponde pienamente alle preoccupazioni rappresentate dall'Autorità nell'avvio di istruttoria che, come è noto, consistevano proprio nella mancanza di disponibilità da parte della stazione appaltante del Comune di Genova delle informazioni in questione ai fini della predisposizione del bando di gara per l'ATEM Genova 1. Peraltro, prevedendo un obbligo informativo che si estende a tutte le gare che verranno bandite sul territorio nazionale, l'impegno in parola andrà ben al di là delle finalità specifiche che l'Autorità potrebbe soddisfare con il procedimento in corso, evitando per il futuro che analoghe situazioni possano verificarsi anche altrove.

Preliminarmente, si ritiene doveroso evidenziare che l'attuazione di tale impegno risulta particolarmente onerosa per la Società implicando un'attività di adeguamento dei

sistemi informatici dedicati alla cartografia con impiego di risorse economiche e forza lavoro a tal fine dedicate.

Tale impegno determinerà un significativo rafforzamento degli obblighi informativi già esistenti (anche come aggiornati alla luce delle *Specifiche di contenuto di riferimento per i DataBase delle Reti di sottoservizi e per il SINFI*" del 24 settembre 2019).

Esso, infatti, superando i limiti propri dell'attuale sistema catastale gestito dal SINFI, consentirà di semplificare ed accelerare in maniera sensibile l'accesso, da parte della stazione appaltante, alle informazioni in questione relative a ciascuna specifica procedura di gara, **determinando un canale di comunicazione ufficiale e diretto con il gestore uscente e, dunque, con la fonte originaria dei dati di cui trattasi.**

Per effetto della misura in questione verrà così istituito uno strumento di accesso ai dati relativi agli anni di posa anche per il periodo antecedente al 2006 che, **per immediatezza e puntualità, non risulta sostituibile con nessun altro strumento ad oggi disponibile e, in particolare, non risulta fungibile con l'accesso al catasto nazionale delle infrastrutture gestito dal SINFI.**

Solo attraverso l'attuazione della misura qui proposta, infatti, la stazione appaltante avrà modo di chiedere (ed ottenere) informazioni **strettamente mirate alle esigenze connesse alla specifica gara di volta in volta bandita;** ciò senza dover avviare appositi ed elaborati processi di selezione e ricerca attraverso piattaforme catastali. Queste ultime, raccogliendo **un elevato ed indistinto numero di dati riferiti all'intero territorio nazionale,** per loro stessa natura **non sono in grado di mettere nella immediata disponibilità della stazione appaltante i dati di volta in volta da questa ritenuti necessari in relazione a ciascuna procedura di aggiudicazione,** e presuppongono che **la stazione appaltante si faccia parte diligente, avviando un processo, meticoloso e non immediato, di consultazione, analisi ed estrazione dei dati.**

Le conseguenze della semplificazione del processo derivante dall'impegno in oggetto sono destinate a ripercuotersi, evidentemente, sulle tempistiche di gara, contribuendo alla più rapida ed efficiente gestione delle stesse (e, dunque, ad un più fluido "ricambio" dei gestori titolari della concessione) e, quindi, sulla qualità dei processi competitivi innescati in occasione delle gare, essendo infatti le informazioni in oggetto più immediatamente e facilmente fruibili anche da parte degli operatori concorrenti dei gestori uscenti.

Il peso specifico del valore aggiunto derivante dalla misura qui proposta, peraltro, si rinviene anche dal rafforzamento del suo carattere di cogenza che ad essa verrebbe impresso per effetto della decisione di accoglimento di codesta Autorità. Ad esito della

accettazione della misura in questione, infatti, la Società sarebbe espressamente vincolata alla sua puntuale osservazione al fine di non incorrere nelle rilevanti conseguenze stabilite, in caso di inottemperanza, dall'art. 14<sup>ter</sup> della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

- b) l'impegno di garantire, nell'ambito della procedura già esistente e nel rispetto dei termini fissati dalla vigente normativa, a seguito di specifica richiesta delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, in aggiunta alle attività già svolte sino ad oggi, anche la raccolta e la produzione delle informazioni relative agli anni di posa per i tratti di rete antecedenti al 2006, risponde pienamente alle preoccupazioni espresse dall'Autorità. L'impegno proposto, infatti, va proprio nel senso di garantire, attraverso il migliore e più mirato utilizzo della procedura già esistente, la raccolta e la successiva trasmissione dei dati in questione.
- c) l'impegno relativo alle tempistiche per l'evasione delle richieste della stazione appaltante, costituisce una misura che introduce un ulteriore elemento di certezza e tempestività, atto a rafforzare ulteriormente il processo di semplificazione ed accelerazione della gestione delle procedure di gara, già assicurato dagli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b).

In conformità a quanto stabilito dall'art. 14-*ter* della legge n.287/90 e dalla *Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287* del 6 Settembre 2012, n. 23863, si ritiene che gli Impegni siano pienamente idonei ad eliminare ogni profilo anticoncorrenziale rappresentato nel Provvedimento. Allo stesso modo, gli Impegni sono suscettibili di attuazione piena e tempestiva, nonché facilmente verificabili da parte dell'Autorità.

**A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE**

*Allegato n. 3 al provvedimento n. 28082*

\* \* \*

**Impegno n. 1 – Gara ATEM Genova1 – Messa a disposizione della cartografia, in formato aperto ed interoperabile, recante il dettaglio dell’anno di posa dei tratti di rete**

In data 10 aprile 2019, Ireti ha fornito al Comune di Genova, ai fini dell’indizione della procedura di gara relativa all’ATEM Genova1 e della conseguente messa a disposizione ai partecipanti alla gara, la cartografia, in formato aperto ed interoperabile, recante il dettaglio degli anni di posa per tutti i tratti di rete.

Pertanto, Ireti ha già spontaneamente attuato l’Impegno n. 1, prima della conclusione del subprocedimento cautelare e senza condizionare l’attuazione della misura all’accoglimento degli Impegni da parte dell’Autorità.

**Impegno n. 2 – Gara ATEM Genova1 – Messa a disposizione della cartografia recante rappresentazione grafica di ulteriori elementi**

Ireti si impegna a fornire al Comune di Genova, ai fini dell’indizione della procedura di gara relativa all’ATEM Genova1 e della conseguente messa a disposizione ai partecipanti alla gara, una cartografia recante rappresentazione grafica dei seguenti ulteriori elementi:

- a) valvole di rete;
- b) punti di misura della protezione catodica;
- c) impianti di protezione catodica (alimentatori e dispersori, con identificazione della tipologia degli stessi: orizzontali o verticali);
- d) punti di misura della pressione in rete;
- e) indicazione delle porzioni di territorio soggette ai seguenti vincoli o prescrizioni specifiche ai fini della posa delle tubazioni: vincolo idrogeologico, zone rischio frana, vincolo archeologico, centri storici, strade statali/provinciali, reticolo idrografico significativo (demanio fluviale), demanio marittimo;
- f) indicazione dei perimetri di confine tra i diversi Comuni facenti parte dell’ATEM.

Inoltre, nel caso in cui la stazione appaltante dovesse richiedere un aggiornamento dello stato di consistenza degli impianti, Ireti si impegna a fornire anche l'aggiornamento dei suddetti ulteriori elementi.

Ireti si impegna ad attuare l'Impegno n. 2 in caso di accettazione degli Impegni da parte dell'Autorità e conseguente chiusura del procedimento A527 senza accertamento dell'infrazione nei confronti di Ireti.

Qualora i tempi di conclusione del procedimento A527 non fossero compatibili con i tempi di avvio della procedura di gara, Ireti si rende disponibile a concordare con il Comune di Genova le modalità di attuazione dell'Impegno n. 2 che consentano ai *competitors* partecipanti alla gara di disporre dei suddetti ulteriori elementi in tempo utile per la presentazione delle rispettive offerte.

### **Impegno n. 3 – Ulteriori gare d'ATEM – Messa a disposizione della cartografia, in formato aperto ed interoperabile, recante il dettaglio dell'anno di posa dei tratti di rete**

Per tutte le ulteriori gare d'ATEM rispetto alle quali Ireti assume la veste di gestore uscente, e quindi a prescindere dal numero dei punti di riconsegna (“PDR”) gestiti nell'ambito, Ireti si impegna a fornire alle stazioni appaltanti, ai fini dell'indizione delle procedure di gara e della conseguente messa a disposizione ai partecipanti alle gare, la cartografia, in formato aperto ed interoperabile (DWG o Shape), recante il dettaglio degli anni di posa per tutti i tratti di rete.

Ireti si impegna ad attuare l'Impegno n. 3 in caso di accettazione degli Impegni da parte dell'Autorità e conseguente chiusura del procedimento A527 senza accertamento dell'infrazione nei confronti di Ireti.

Senza pregiudizio per (e qualora compatibile con) quanto indicato nel paragrafo che precede, Ireti si impegna ad attuare l'Impegno n. 3 nel rispetto dei termini previsti all'art. 4 del D.M. n. 226/2011 per la trasmissione dei dati all'Ente locale concedente.

### **Impegno n. 4 – Ulteriori gare d'ATEM – Messa a disposizione della cartografia recante rappresentazione grafica di ulteriori elementi**

In tutte le ulteriori gare d'ATEM rispetto alle quali Ireti assume la veste di gestore uscente, a prescindere dal numero dei PDR gestiti nell'ambito, Ireti si impegna a fornire alle stazioni appaltanti, ai fini dell'indizione delle procedure di gara e della conseguente messa a disposizione ai partecipanti alle gare, una cartografia recante rappresentazione grafica dei seguenti ulteriori elementi:

- a) valvole di rete;
- b) punti di misura della protezione catodica;
- c) impianti di protezione catodica (alimentatori e dispersori, con identificazione della tipologia degli stessi: orizzontali o verticali);
- d) punti di misura della pressione in rete;
- e) indicazione delle porzioni di territorio soggette ai seguenti vincoli o prescrizioni specifiche ai fini della posa delle tubazioni: vincolo idrogeologico, zone rischio frana, vincolo archeologico, centri storici, strade statali/provinciali, reticolo idrografico significativo (demanio fluviale), demanio marittimo;
- f) indicazione dei perimetri di confine tra i diversi Comuni facenti parte dell'ATEM.

Inoltre, nel caso in cui la stazione appaltante dovesse richiedere un aggiornamento dello stato di consistenza degli impianti, Ireti si impegna a fornire anche l'aggiornamento dei suddetti ulteriori elementi.

Ireti si impegna ad attuare l'Impegno n. 4 in caso di accettazione degli Impegni da parte dell'Autorità e conseguente chiusura del procedimento A527 senza accertamento dell'infrazione nei confronti di Ireti.

Senza pregiudizio per (e qualora compatibile con) quanto indicato nel paragrafo che precede, Ireti si impegna ad attuare l'Impegno n. 4 nel rispetto dei termini previsti all'art. 4 del D.M. n. 226/2011 per la trasmissione dei dati all'Ente locale concedente.

\* \* \*

Ireti attuerà gli Impegni n. 2, n. 3 e n. 4 su richiesta della stazione appaltante; a tal fine, Ireti informerà per iscritto le stazioni appaltanti relative a tutte le gare d'ATEM rispetto alle quali la Società assume la veste di gestore uscente in merito agli Impegni assunti, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento finale con il quale l'Autorità dovesse rendere obbligatori gli Impegni e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione nei confronti di Ireti.

In considerazione dell'ampiezza delle informazioni che costituiscono oggetto delle misure offerte da Ireti, le attività necessarie per predisporre il set informativo da fornire alle stazioni appaltanti in conformità agli Impegni potranno essere completate entro quattro mesi, decorrenti dalla notifica del provvedimento finale con il quale l'Autorità dovesse rendere obbligatori gli Impegni e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione nei confronti di Ireti.